

TI_GERICHTE 12.2015.24 vom 2. März 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-03-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2015.24

FR: TI_GERICHTE 12.2015.24 du 2 mars 2016

IT: TI_GERICHTE 12.2015.24 del 2 marzo 2016

Regeste

Banca - reponsabilità per gestore esterno - onere di quantificazione della domanda

Erwägungen

E. 35

a p. 20 n. 38 della petizione. 9.2.2 Ma, soprattutto, ad essere del tutto carenti sono le allegazioni petizionali in merito al danno da risarcire ed al suo ammontare. Nella petizione l'attore ha preteso, come detto, che la convenuta dovesse essere resa responsabile delle truffaldine sottrazioni di capitali commesse sui suoi conti da _____ B _____ e _____ C _____ rispettivamente dell'impossibilità di rivalersi sugli averi bancari di costoro e dei loro parenti che successivamente erano scomparsi ed ha al proposito chiesto che essa fosse tenuta a risarcirgli la perdita subita a causa della "gestione patrimoniale" di _____ B _____ e _____ C _____ rispettivamente il danno causatogli dallo svincolo degli averi bancari bloccati (p. 21 n. 41), aggiungendo poi che "oltre al danno emergente, ovviamente inclusi gli interessi a decorrere dalla chiusura delle relazioni il 28 novembre 1997, si chiede il risarcimento del lucro cessante e del torto morale, oltre che il rimborso delle spese legali (in sede penale e civile) sino ad oggi dovute dall'attore" (p. 22 n. 42). Ora, preso atto da una parte che l'attore non ha mai concretizzato la richiesta volta al pagamento di indeterminate somme a titolo di torto morale o di spese legali preprocessuali penali e civili, rilevato dall'altra che la convenuta non può essere resa responsabile per il danno eventualmente subito dall'attore dopo che i suoi averi erano stati trasferiti presso un altro istituto di credito (sempre che lo stesso fosse stato da lui azionato, ciò che in considerazione della data di decorrenza degli interessi richiesti non parrebbe nemmeno essere il caso) e rammentato infine che la domanda di risarcimento del danno causato all'attore dallo svincolo degli averi bancari bloccati a costoro e ai loro parenti esposta da p. 18 n. 35 a p. 20 n. 38 della petizione era a sua volta priva di fondamento (dato che beneficiaria del blocco di quei beni era unicamente la banca convenuta, che in tal modo garantiva il suo eventuale obbligo di risarcimento verso i clienti, e non invece l'attore, che non poteva pretendere contrattualmente da lei che lo stesso potesse essere effettuato o mantenuto, tanto più che nemmeno è stato indicato a quanto ammontavano le somme poi sbloccate), è incontestabile che la domanda di risarcimento della perdita subita a causa di una non meglio precisata "gestione patrimoniale" di _____ B _____ e _____ C _____ - definita quale "danno emergente" o "lucro cessante" - non è sufficientemente chiara (e, come si dirà, nemmeno è stata chiarita in sede conclusionale o ancora in questa sede). Anche le allegazioni sull'ammontare del danno sono poi insufficienti. L'attore si è in effetti limitato ad affermare di aver versato sui suoi conti oltre CHF 700'000.- (in realtà poi di soli CHF 180'000.- e ITL 403'737'961, cfr. doc. G, H e I, doc. 7-9, perizia p. 3 segg.), senza aver aggiunto altro sul tema. 9.3 Quand'anche, per

ipotesi, si volesse ammettere che la mancata quantificazione negli allegati preliminari della somma richiesta fosse ammissibile e che nemmeno si potessero sanzionare le carenze allegatorie della petizione, resterebbe comunque il fatto che la domanda di pagamento di CHF 1'159'131.35 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2011 formulata dall'attore in sede conclusionale e ribadita in questa sede è incomprensibile, non essendo dato a sapere se e in che modo quella somma, rivendicata dall'attore anche in questo caso senza alcuna spiegazione in fatto o in diritto (ritenuto che con l'allegato conclusionale egli si è limitato a riassumere le risultanze istruttorie mentre con l'appello nulla ha detto sul tema), possa costituire il danno risarcibile dalla convenuta a seguito delle circostanze a lei imputate. Di fatto, la somma di CHF 1'159'131.35, che per l'attore rappresentava il suo " patrimonio complessivo ... al 31 marzo 2011 dopo la sua rivalutazione monetaria e successiva maggiorazione degli interessi moratori ", è stata ottenuta, come esplicitamente richiesto al perito giudiziario, prendendo in considerazione le somme da lui effettivamente versate sui suoi conti (CHF 180'000.- e ITL 403'737'961), aggiungendo alle stesse la rivalutazione monetaria intervenuta fino al 31 marzo 2011 (CHF 25'438.60 e ITL 52'823'013) e gli interessi al 5% maturati fino a quella stessa data (CHF 222'856.90 e ITL 450'933'906), trasformando poi in CHF tutti gli importi così risultati al tasso di cambio alla data della perizia (ottenendo in tal modo CHF 991'557.50), ritenuto che al risultato è stata ulteriormente aggiunta la differenza tra quanto versato sui conti dall'attore e quanto egli invece pretendeva esservi stato versato sulla base dei rendiconti di cui ai doc. Ea, Eb e Ec (ITL 123'683'439), anch'essa poi aumentata dalla rivalutazione monetaria intervenuta fino al 31 marzo 2011 (ITL 16'117'050) e dagli interessi al 5% maturati fino a quella stessa (ITL 130'184'755) con successiva trasformazione del risultato in CHF al tasso di cambio alla data della perizia (ottenendo così altri CHF 167'573.85). L'assoluta improponibilità di questo calcolo è evidente se solo si pensa che nello stesso, oltre a non essere menzionata l'entità degli attivi dell'attore in data 27 novembre 1997 (del resto nemmeno menzionati in questa sede), si è tenuto conto, a torto, di asseriti ma non comprovati maggiori versamenti effettuati dall'attore sui suoi conti (risultanti sì dai rendiconti di _____ B _____ e _____ C _____ di cui doc. Ea, Eb e Ec, che però erano rimasti privi di conferme istruttorie), di interessi maturati nel frattempo non chiesti con la petizione, di rivalutazioni monetarie mai pretese in precedenza e comunque non risarcibili nonché di trasformazioni valutarie pure non ammesse dalla legge (art. 84 CO). 9.4 A prescindere dal fatto che la convenuta potesse essere ritenuta responsabile nei confronti dell'attore (questione che, alla luce di quanto precede, non poteva essere esaminata e in ogni caso non poteva essere ammessa, in quanto non sono state allegare o provate circostanze atte a far sorgere in precedenza dei dubbi nella convenuta rispettivamente neppure sono state allegare o provate circostanze, eventualmente risultanti dal procedimento penale contro _____ B _____ e _____ C _____, dalle quali si potesse concludere per l'esistenza di una connivenza di _____ G _____ con questi ultimi, tanto più che neppure è stato provato che costoro si fossero resi colpevoli di comportamenti penalmente repressibili ed anzi, a ben vedere, nemmeno è stato provato come si siano verificate gran parte delle perdite subite dall'attore), si osserva che, come rilevato dal Pretore, la petizione doveva comunque essere respinta nel merito siccome l'attore, il 28 novembre 1997, aveva provveduto a sottoscrivere tre "dichiarazioni di scarico" all'indirizzo della banca (doc. G, H e I), la cui validità è da lui qui messa in dubbio, come si vedrà a torto, per il fatto - oltretutto mai evocato nei suoi precedenti allegati e con ciò irritato (art. 317 cpv. 1 CPC; nella petizione, p. 19 n. 36 seg., l'attore si era in effetti limitato ad affermare che quelle

dichiarazioni erano illecite, nulle e inefficaci, senza però aver esposto le ragioni di cui si ora prevale) - che egli non sarebbe stato informato compiutamente delle circostanze che ne stavano alla base, in particolare dell'esistenza di atti di rilevanza penale imputabili a _____ B _____ e _____ C _____ che gli sarebbero stati sottaciuti e che avrebbero dovuto essere scoperti dalla convenuta già in precedenza, rispettivamente della sua finalità (volta a sbloccare gli averi bancari di costoro e dei loro parenti). La dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che nel diritto societario - ma le conclusioni possono essere estese a tutti i campi del diritto - una dichiarazione di scarico è operante solo nella misura in cui si riferisce a fatti che erano stati resi noti al debitore o che erano comunque a sua conoscenza al momento in cui la stessa è stata resa (cfr. DTF 78 II 155, 95 II 320 consid. IV.2; TF 29 giugno 2005 4C.107/2005; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel , Schweizerisches Aktienrecht, p. 435 n. 129; Böckli , Schweizer Aktienrecht, 3^a ed., p. 2143 n. 451; Watter/Dubs , Der Déchargebeschluss, in: AJP 2001 p. 911 seg.; Bachmann , Aktienrechtliche Verantwortlichkeit im Konkurs, in: AJP 2003 p. 502), ritenuto che gli stessi principi valgono del resto anche per una dichiarazione di ratifica (cfr. II CCA 16 giugno 2006 inc. n. 10.2004.8, 20 marzo 2009 inc. n. 10.2002.17, 3 giugno 2015 inc. n. 12.2013). Nel caso di specie l'attore ha di per sé ragione laddove rileva di non essere stato informato che la "dichiarazione di scarico" era stata richiesta dalla convenuta a _____ B _____ e _____ C _____ per poter procedere allo sblocco dei beni bancari detenuti da loro e dai loro parenti, e di aver allora ritenuto, come riferitole da costoro e dalla sua conoscente _____ M _____, che la stessa fosse invece imposta dalla convenuta per far sì che egli potesse trasferire i suoi beni presso un altro istituto bancario: senonché, non avendo censurato l'assunto pretorile secondo cui le "dichiarazioni di scarico" non erano da lui state impugnate entro un anno dacché era venuto a conoscenza di quella circostanza, che è stata da lui appresa ben prima del 17 ottobre 2005 (cfr. petizione p. 18 n. 35, che menziona quali prove a sostegno della stessa i doc. C e D, tutti precedenti quella data), la stessa non migliora la sua posizione. L'attore poteva e doveva invece essere a conoscenza del fatto che l'operato di _____ B _____ e _____ C _____ era alquanto problematico, mentre - come detto - non è stato sufficientemente allegato, né per altro è risultato, se e per quali ragioni la convenuta avrebbe dovuto insospettirsi già in precedenza (la tematica relativa agli eventuali sospetti per le commissioni versate a _____ B _____ e _____ C _____ verrà esaminata in dettaglio nel prossimo considerando) o comunque avrebbe potuto esserle rimproverato un comportamento contrario ai suoi obblighi contrattuali. Egli stesso ha in effetti ammesso di essere stato contattato telefonicamente nell'ottobre 1997 dal funzionario della convenuta _____ che lo aveva informato del fatto che i suoi averi erano in realtà di gran lunga inferiori a quelli che egli riteneva di possedere (petizione p. 7 seg. n. 13, doc. Da p. 3; cfr. doc. 15; cfr. pure appello p. 45 ove egli ammette di essere stato informato di aver maturato delle perdite rilevanti rispetto al proprio patrimonio iniziale), ciò che ovviamente, vista oltretutto l'importante differenza con la situazione che gli era stata illustrata da _____ B _____ e _____ C _____ nei rendiconti scritti messi a sua disposizione (cfr. plico doc. E), avrebbe quanto meno dovuto indurlo ad effettuare approfonditi accertamenti in banca, in realtà mai intrapresi. Ciò si sarebbe imposto a maggior ragione dopo che, sempre a suo dire (petizione p. 8 n. 15), _____ M _____ gli aveva riferito che _____ G _____ era stato licenziato dopo un'aspra controversia e la convenuta aveva dichiarato di non essere più disponibile a continuare il

rapporto contrattuale. In tali circostanze, quand'anche per ipotesi - contrariamente a quanto affermato dallo stesso attore in petizione (secondo cui " a fine 1997, appena _____ G _____ è stato licenziato dalla banca, i clienti affidati ai nuovi consulenti della banca sono venuti presto a sapere della truffa; le falsità di B _____ e C _____ sono subito state verificate e denunciate ai clienti in poche settimane dai nuovi consulenti ", p. 16 n. 32) - si volesse ammettere che la convenuta non lo abbia esplicitamente reso attento del fatto che un altro cliente di _____ B _____ e _____ C _____ si era lamentato per l'esistenza di una distinta bancaria falsificata o incompleta (doc. 16; a quel momento nulla permette comunque di ritenere che la convenuta sapesse che anche i resoconti forniti all'attore fossero falsi o incompleti), egli non può pretendere in buona fede di non essere stato sufficientemente informato sulle circostanze rilevanti alla base delle "dichiarazioni di scarico". Se, ciononostante, il 28 novembre 1997 egli ha comunque ritenuto di sottoscrivere (come ammesso in petizione, p. 9 n. 16) le tre dichiarazioni (doc. G, H e I) con cui da una parte prendeva " atto che secondo le scritture contabili (n.d.R. allora allegategli, cfr. teste _____ verbale 8 ottobre 2008 p. 2) in data odierna i suoi averi presso il AO 1, _____, ammontano complessivamente alla somma " di CHF 14'153.- per il conto _____, di CHF 99'510.- per il conto _____ e di CHF 71'043.- per il conto _____ (importi questi ritenuti sostanzialmente corretti dal perito giudiziario, secondo cui più tardi, il 31 dicembre 1997, gli averi - espressi in CHF, ITL e USD, gli ultimi due poi trasformati in CHF al tasso di cambio di allora - ammontavano a complessivi CHF 13'799.87 per il conto _____, a complessivi CHF 99'971.95 per il conto _____ e a complessivi CHF 71'233.90 per il conto _____, cfr. perizia p. 7 segg.) e dall'altra dava " atto alla Banca di aver agito con la massima diligenza, dandole completo ed integrale scarico ", non può dunque rimproverare al Pretore di averle ritenute vincolanti. 10. La domanda formulata in via più subordinata dall'attore volta ad ottenere la riforma della decisione pretorile nel senso di accogliere la petizione almeno per CHF 80'545.-, somma pari alle remunerazioni accreditate a _____ B _____ e _____ C _____ contrariamente agli accordi contrattuali anche quando la gestione era stata negativa, deve pure essere disattesa. 10.1 Tale conclusione si impone innanzitutto per le ragioni esposte già in precedenza, ossia per il fatto che la relativa posizione non è stata inizialmente quantificata (consid. 9.1), per le carenze allegatorie riscontrate in sede di petizione con riferimento al danno (consid. 9.2.2) e per il fatto che anche quella posizione era contenuta nelle tre "dichiarazioni di scarico" (consid. 9.4). 10.2 La richiesta di pagamento di CHF 80'545.- deve in ogni caso essere respinta anche per i motivi esposti qui di seguito. Innanzitutto si osserva che _____ G _____, sentito in qualità di testimone, ha sì riferito di sapere che in generale tra _____ B _____ e _____ C _____ e i loro clienti era in essere un accordo secondo cui i primi si impegnavano a conseguire il rendimento annuale netto pari al T.U.S. (tasso ufficiale di sconto) della lira italiana aumentato della percentuale dell'1% e i secondi, previa rendicontazione, si impegnavano poi a ordinare trimestralmente alla banca di accreditare una certa percentuale delle somme eccedenti quel rendimento (verbale 4 marzo 2008 p. 2 seg.). Senonché, nulla permette di ritenere che quella pattuizione valesse anche con riferimento ai conti dell'attore, visto e considerato che non è stata provata l'esistenza di un'analogo pattuizione per il conto _____ e per il conto _____, mentre che la pattuizione relativa al conto _____ (doc. 12) lasciava in bianco la percentuale di utile garantito (diversamente dai doc. Dj e J, relativi ad altri clienti, che riportavano una percentuale dell'utile garantito aumentata dell'1%) e la percentuale da pagarsi

sull'eccedenza che avrebbe dovuto essere corrisposta ai gestori esterni (diversamente dai doc. Dj e J, che riportavano una percentuale del 50%), ciò che lasciava intendere che la remunerazione di costoro, chiaramente dovuta, dovesse avvenire secondo altre modalità. In tali circostanze, nonostante sia vero che _____ G _____, trasmettendo a _____ B _____ e _____ C _____ i resoconti trimestrali dei conti dell'attore affinché essi potessero definire le loro remunerazioni, avrebbe potuto rendersi conto che la loro gestione patrimoniale non produceva utili ma perdite, non si vede proprio per quale motivo avrebbe dovuto insospettirsi allorché aveva poi ricevuto degli ordini di accredito di determinate somme a favore di _____ B _____ e _____ C _____, tanto più che gli stessi, oltre ad essere stati regolarmente sottoscritti dall'attore e non essere mai stati contestati come falsi, nemmeno facevano esplicito riferimento a quell'eventuale accordo sulla remunerazione (cfr. doc. 13; cfr. pure perizia p. 6, secondo cui i relativi addebiti sui conti dell'attore riportavano la dicitura "conformemente alle direttive ricevute" mentre gli accrediti sui conti dei gestori esterni riportavano la dicitura "ordine di un cliente"). A prescindere da quanto precede, va pure rilevato che l'attore, il quale ha ammesso che in alcuni periodi la gestione era stata positiva (appello p. 43, cfr. pure complemento peritale p. 3), non ha provato se e in che misura le somme allora corrisposte fossero invece riconducibili solo alle perdite realizzate. E comunque il perito giudiziario ha accertato che le somme accreditate ammontavano a complessivi ITL 129'769'308 (cfr. doc. 7-10, perizia p. 5), di modo che l'attore non poteva certo pretendere la rifusione del suo corrispettivo in franchi svizzeri. 11. La domanda formulata in via ancor più subordinata dall'attore di riformare la sentenza pretorile nel senso di almeno ridurre da CHF 20'000.- a CHF 10'000.- la tassa di giustizia e da CHF 46'300.- a CHF 5'000.- le ripetibili poste a suo carico, rimproverando in sostanza al Pretore di aver deciso la tematica della validità delle "dichiarazioni di scarico" solo alla fine dell'istruttoria invece di deciderla preliminarmente, ciò che avrebbe causato un aumento della tassa di giustizia e delle ripetibili poste a suo carico, è manifestamente infondata. A parte il fatto che nessuna norma di legge imponeva al Pretore di decidere preliminarmente quella tematica (tanto è vero che giusta l'art. 181 cpv. 1 CPC/TI d'ufficio o su richiesta di parte, il giudice poteva - ma non doveva - statuire che l'udienza preliminare fosse limitata all'esame dei presupposti e delle eccezioni processuali nonché, su proposta di parte, di quelle eccezioni di merito, la cui ammissibilità avrebbe reso inutile l'istruttoria della lite), si osserva in effetti che neppure l'attore gli aveva a suo tempo proposto di agire in tal modo, sicché egli è malvenuto a dolersi ora del modo di procedere adottato a suo tempo dal primo giudice (II CCA 27 febbraio 2006 inc. n. 12.2005.11, 7 dicembre 2006 inc. n. 12.2006.213).

12. L'ulteriore richiesta dell'attore, non meglio motivata, di tenere un'udienza prima dell'emanazione della sentenza di appello (appello p. 5) deve infine essere respinta. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che una tale richiesta non può essere accolta se, come in concreto, l'appello è manifestamente infondato o inammissibile (DTF 122 V 47 consid. 3b/dd, 136 I 279 consid. 1; TF 18 aprile 2012 1C_453/2011 consid. 1.3 in RtiD II 2012 p. 27; II CCA 27 gennaio 2014 inc. n. 12.2013.114, 20 novembre 2014 inc. n. 12.2012.177, 16 febbraio 2016 inc. 12.2015.69).

13. Ne discende che l'appello dell'attore, manifestamente infondato nella limitata misura in cui è ricevibile, deve essere respinto. Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore di CHF 1'159'131.35, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 106 CPC e la LTG decide: I. L'appello 2 febbraio 2015 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. II. Le spese processuali di CHF 20'000.-

sono a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte CHF 25'000.- per ripetibili. III.
Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la
seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente II
vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso
superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74
cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.